

Si Esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica

IL Segretario
Dott.ssa Filma Di Troilo



Si Esprime Parere Favorevole di regolarità contabile

Il responsabile ad interim settore finanziario
Giovanni Tassi



Pubblicata all'albo pretorio on line dal giorno

11.10.22

Il Responsabile



COMUNITÀ MONTANA «SABINA» IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

DECRETO

N.47

Data 23/09/2021.

OGGETTO: Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2022 – bilancio consolidato esercizio 2021.

IL COMMISSARIO

Con i poteri della Giunta

PREMESSO CHE:

- con decreto N. t00047/2021 il Presidente della Regione Lazio ha provveduto a nominare il commissario di questa Comunità Montana ai sensi dell'art. 3 commi 126/127/127 bis della L.R. 31/12/2016 n. 17 e ss.mm. e ii., nella persona del Sig Petrocchi Stefano;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

6) ATTESO CHE la Comunità Montana non ha partecipazione, per l'annualità 2020, come risulta dalla seguente scheda di rilevazione:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
NEGATIVO				

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE
NEGATIVO	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
NEGATIVO	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO

INTESO che:

occorre deliberare il perimetro di consolidamento per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2020;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 dalla quale emerge che:

la COMUNITA' MONTANA non detiene partecipazioni in società di capitali, consorzi, fondazioni ed enti diversi;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DECRETA

1) Di dare atto che:

- l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2021 – bilancio consolidato esercizio 2020, ha dato esito negativo per le motivazioni indicate in premessa;
- La Comunità Montana, per le stesse motivazioni, non è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020;

Il Commissario

(Stefano Petrocchi)

